

Modena, 21 novembre 2014

Convegno nazionale in tema di: “*Il crepuscolo della persona, l'incapacità oggi*”

## **L'amministrazione di sostegno a Modena dopo Guido Stanzani**

di Roberto Masoni

**I.** Il titolo di questo convegno, “*Il crepuscolo della persona, l'incapacità oggi*”, **evoca** di per sé il cuore della nuova misura di protezione introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, l'amministrazione di sostegno.

Prima di ogni ulteriore considerazione, va compiuta una precisazione terminologica.

La capacità/incapacità di cui stiamo discorrendo, presente nel titolo del convegno, evidentemente, è la capacità di agire.

La persona fisica **acquista** la capacità d'agire col compimento del **diciottesimo anno** di età (art. 2), sul presupposto che ad essa corrisponda **l'idoneità in fatto** del soggetto al traffico giuridico, al compimento di atti patrimoniali ed alla cura dei propri interessi. La stessa pertanto si perde per effetto di infermità mentale.

La **capacità d'agire** è tradizionalmente intesa quale idoneità a svolgere l'attività giuridica che riguarda la sfera di interessi propri della persona<sup>1</sup> (art. 2 c.c.)

Prima dell'approvazione della legge n. 6 del 2004, in materia di capacità, l'ordinamento poneva una netta cesura tra capacità ed incapacità, tra soggetti capaci e soggetti incapaci.

Le categorie giuridiche<sup>2</sup> erano nette, alla stregua di *clichet* normativamente predeterminati : gli incapaci assoluti erano **i minori e gli interdetti**, che non potevano compiere nessun atto giuridico; relativamente capaci erano invece gli **emancipati e gli inabilitati**, i quali erano dotati di limitata capacità di agire<sup>3</sup>.

L'introduzione della nuova misura di protezione dell'amministrazione di sostegno ha posto in discussione l'assodato **dualismo capacità legale/incapacità legale**, categorie concettuali sedimentate da una radicata tradizione. Da questa consolidata e rigida categorizzazione è discesa la

---

1 RESCIGNO, voce *Capacità di agire*, in *Noviss. Dig.*, 1958, Torino, II, 861.

2 L'utilizzo di categorie concettuali da parte del giurista costituisce un utile criterio di classificazione dell'esperienza in grado di favorirne l'interpretazione.

3 TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano 1979, IV° ed., 72. Le cause che limitano la capacità di agire, determinano uno stato di incapacità più o meno generale (BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, IV, ed., 1955, 147).

**difficoltà** della scienza giuridica a recepire e classificare entro schemi consolidati la neo misura protettiva, essendo assai diffuso **un modo di ragionare alla don Ferrante**<sup>4</sup>; il personaggio manzoniano, marito di Donna Prassede, umbratile letterato abituato a classificare i fatti delle vita entro categorie concettuali rigide. Egli resta a tal punto condizionato dal suo modo di ragionare dal negare fino all'ultimo l'esistenza di un fatto, il contagio della peste che, come argutamente scrive il MANZONI, non prese alcuna precauzione, gli s'attaccò, lo condusse a letto a morire, “*come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle*”<sup>5</sup>.

Ecco che, in materia di amministrazione di sostegno, vi è stato chi ha ipotizzato l'insorgenza di una **terza forma di incapacità**<sup>6</sup>, conseguenziale non ad uno *status* legale, ma ad un decreto giudiziale.

Per vero, l'amministrazione sostegno rappresenta una forma di incapacità legale, come emerge dal dato normativo. Una conferma testuale si trae da una disposizione del codice, secondo la quale: “*il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno*” (art. 409 c.c.). Questo significa che, per gli atti oggetto di amministrazione di sostegno, la capacità di agire è, in tutto o in parte, perduta<sup>7</sup>.

La sottoposizione ad amministrazione sostegno finisce così per comportare una **diminuzione della capacità legale di agire** della persona<sup>8</sup> e costituisce una forma di incapacità<sup>9</sup>.

Premesso ciò la nomina assistenziale compete e va disposta dal g.t. in presenza dei presupposti di legge, escludendosi peraltro un'interpretazione analogica o estensiva dell'art. 404 c.c.<sup>10</sup>, data la *deminutio personae* che la nomina necessariamente determina.

**II.** E' trascorso **un decennio** dall'approvazione della l. n. 6 del 2004 che è stata una rivoluzione copernicana nella materia delle misure di protezione delle persone priva in tutto o in

---

4 Per il richiamo all'immagine di Don Ferrante e per una critica a siffatto modo di ragionare per categorie rigide ed assodate, si vedano le considerazioni di LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2014, 16-17.

5 Cfr. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. XXXVII, 439.

6 NAPOLI, *Una terza forma di incapacità: note a margine di una proposta di legge sull'amministrazione di sostegno*, in *Giust. Civ.*, 2002, 379.

7 BIANCA, *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e i limiti*, in *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, a cura di Patti, Milano, 2002, 119.

8 BONILINI, *Dell'amministrazione di sostegno*, a cura di Bonilini e Tommaseo, Milano, 2008, 35.

9 BIANCA, *Diritto civile la norma giuridica i soggetti*, Milano, 2002, II° ed., I, 266.

10 Si insegna tradizionalmente che la capacità di agire è “*attribuita alle persone che abbiano la capacità di volere coscientemente*” e, dato che “*regola generale è la capacità, l'incapacità costituisce eccezione, e quindi le norme relative non vanno estese per analogia*” (TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1950, V° ed., 64).

parte di autonomia.

Da allora molta acqua è trascorsa sotto i ponti.

L'amministrazione di sostegno che, *ab origine* renitentemente ed *oborto collo* veniva richiesta ed applicata, è ormai divenuto **istituto di massa**. Oggi il problema di maggiore attualità consiste nel governare e gestire il flusso montante di ricorsi per l'apertura dell'amministrazione di sostegno e dei susseguenti provvedimenti endoprocedimentali richiesti in seguito a pronuncia di decreto di nomina.

In effetti l'**allargamento di prospettiva dell'istituto**, che non è unicamente rivolto come lo spettro applicativo dell'interdizione agli "*abituali infermi di mente*" (art. 414 c.c.), rende protagonisti del mondo del diritto soggetti da sempre negletti e dimenticati, i soggetti più deboli della società.

In ogni caso, a **Modena il boom dell'istituto** è sotto agli occhi di tutti. Come sempre, du anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 6, Paolo CENDON aveva colto nel segno, prevedendo un aumento esponenziale delle richieste di protezione indirizzate al g.t.: "*l'amministrazione di sostegno è una sorta di bomba che potrebbe esplodere in Italia perchè il vero problema è che si allargherà sempre di più la rosa degli utenti, non saranno più soltanto gli interdetti a bussare alle porte della giustizia, ma anche tutti gli altri malati mentali, forse non tutti ricorreranno al giudice, ma alcuni sì*"<sup>11</sup>.

Qualche **dato statistico** conferma appieno la previsione.

Ebbene, oggi presso l'ufficio tutelare sono aperte 2472 procedure di ads, la sopravvenienza del 2014 al 18 novembre è di 502 procedimenti, le tutele aperte sono 757.

**La cancelleria** della volontaria giurisdizione, composta da un cancelliere e tre operatori amministrativi, viene supportata da un manipolo di volontari dello **sportello dell'ads** che ha iniziato ad operare nei locali del tribunale a partire dal mese di febbraio di quest'anno. Lo sportello, gestito da volontari, personale esterno all'ufficio, adeguatamente formato dal Comune, opera in affiancamento rispetto alla Cancelleria della volontaria giurisdizione e in locali separati. Esso, aperto nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, esplica cruciali compiti informativi per la clientela non professionale bisognosa di nomina assistenziale, oltre che di supporto nella preparazione e redazione di ricorsi ed istanze in materia di ads<sup>12</sup>, affiancando pure la cancelleria in talune incombenze d'ufficio.

Premesso ciò resta la constatazione secondo cui larga parte del successo dell'istituto

---

11 CENDON, *La tutela civilistica dell'infermo di mente*, in *La riforma dell'interdizione dell'inabilitazione*, a cura di Patti, Milano, 2002, 42, secondo cui: "*questo significa che le stanze dei giudici tutelari si riempiranno, non dico di cento volte tanto, ma certo di dieci o venti volte tanto rispetto ad ora*".

12 MASONI, *Un decennio di ads: nuove esigenze, nuove risposte*, in questa *Rivista*, 2014, 1129 ss.

dell'a.d.s. a Modena è ascrivibile alla lungimiranza, all'intelligenza, al carisma ed alla spiccata personalità di **Guido Stanzani**<sup>13</sup>, cui è intitolata l'associazione organizzatrice di questo importante convegno nazionale.

Stanzani è stato per 10 anni presidente della seconda sezione civile del Tribunale, oltre che giudice tutelare fino al dicembre 2009.

Fino a quando Guido ha esercitato le funzioni giurisdizionali presso il tribunale, Modena è stata battistrada e guida in ambito nazionale nell'applicazione dell'istituto. I suoi provvedimenti sono stati pubblicati sulle principali riviste giuridiche.

Da circa un anno e mezzo **il testimone è passato nelle mie mani**.

E' questa l'occasione per fornire una breve  rassegna  della giurisprudenza del g.t. nell'ultimo periodo.

III **III.** La nomina dell'ads suppone la contemporanea presenza dei presupposti della malattia psichica o fisica, incidente sulla capacità gestionale dell'individuo che ne sia perciò **“impossibilitato”**, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente (art. 404 c.c.).

1 Anzitutto, quest'ultimo presupposto va rigorosamente accertato, non essendo sufficiente una **mera difficoltà gestionale**, che è situazione superabile con l'impegno dell'interessato e dei familiari e non legittima l'intervento giudiziale<sup>14</sup>.

2 In un decreto si è così affermato che: *“la mera presenza di debiti, non accompagnata da incapacità gestionale del patrimonio ascrivibile a disabilità psicofisica, non giustifica di per sé la nomina di un amministratore di sostegno. Nel caso di specie, un trentaseienne, ben orientato nello spazio e nel tempo, aveva chiesto la nomina di ads per sé medesimo “per il supporto nella gestione economica, pianificazione di rientro debiti, condivisione supporto del progetto assistenziale”. In applicazione del principio di cui in massima, il GT ha rigettato il ricorso per difetto dei presupposti normativi di attivazione della misura di protezione ex art. 404 c.c.”. (rigetto ORTOLANO)*<sup>15</sup>

In altro decreto si è ritenuto che: *“la presenza di “difficoltà nelle relazioni sociali”, problema peraltro comune ad ampie fasce della popolazione, non giustifica di per sé la nomina di un amministratore di sostegno che limiti la capacità di agire della persona. Nel caso di specie, il soggetto presentava un ritardo mentale lieve ma senza compromissione comportamentale.*

---

13 Anche FAROLFI, *Amministrazione di sostegno*, Milano, 2014, 2, riconosce che “Guido Stanzani ha posto le basi per il successivo sviluppo giurisprudenziale dell'amministrazione di sostegno nel nostro Paese”.

14 Viceversa, R. ROSSI, voce *Amministrazione di sostegno, disciplina normativa*, in *Enc. Dir., Annali*, Milano, 2014, VII, 32, ritiene sufficiente alla nomina la presenza di “difficoltà non irrisorie”.

15 Trib. Modena 18 giugno 2014, in *www.dejure*.

*Ascoltato dal giudice, infatti, rispondeva a tono alle domande rivoltegli, dichiarando di ben comprendere la ragione della sua evocazione in tribunale per la nomina dell'ads e spiegando lucidamente pure il senso dell'istituto protettivo. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato rigettato per difetto dei presupposti normativi”<sup>16</sup>.*

Contraddicendo l'antico brocardo *senectus ipsa morbus*, l'art. 404 c.c. nel testo attuale, a differenza di quanto faceva il testo normativo antecedentemente l'approvazione parlamentare definitiva, esclude che l'età avanzata legittimi di per sé la sottoposizione a misura protettiva.

In consonanza a ciò quindi, si è affermato che: *“l'età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno. Nel caso di specie, trattavasi di persona ottuagenaria in buone condizioni psicofisiche, ospitata in una struttura per anziani”<sup>17</sup>.*

Secondo la Cassazione l'ads **non può essere nominato ora per allora**, essendo necessaria l'attualità della condizione di impossibilità gestionale<sup>18</sup>.

Tuttavia, il Tribunale, per finalità protettiva che è poi la ratio che presiede alle misure protettive, ha nominato un ads a beneficio di giovane che aveva iniziato un **percorso di recupero in comunità** in seguito ad abuso di sostanze stupefacenti, per l'ipotesi in cui, **nell'immediato futuro, assai plausibilmente**, egli potrebbe versare in situazione di infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

Nella specie, la **possibile ricaduta del soggetto**, che ancora non aveva completato il percorso di disintossicazione, ha giustificato l'applicazione dell'istituto con nomina all'uopo della madre<sup>19</sup>.

In altro precedente inedito la misura protettiva è stata rigettata in presenza di **rete familiare** tutelante<sup>20</sup>; ovvero, in presenza del requisito inespresso, c.d. della **sussidiarietà rimediabile**; individuabile *“nell'ambiente di vita dell'interessato di soggetti che, in virtù di legami familiari o affettivi, o in adempimento di incarichi istituzionali (servizi socio-sanitari), supportano di fatto*

---

16 Trib.Modena 20 marzo 2014, *www.dejure*.

17 Trib. Modena 3 luglio 2014, in *www.dejure*.

18 Cass. 12 dicembre 2012, n. 23.707, in *Giur. it.*, 2014, 2249, con nota critica di THOBANI, per la contestualità tra insorgenza dell'impossibilità gestionale e nomina dell'ads.

19 Trib. Modena 24 febbraio 2014, in *Riv. Dir. Fam. Pers.*, 2014; in *Giur. it.*, 2014, 1887, con nota adesiva di ATTADAMO, *Amministrazione di sostegno ed impossibilità di provvedere ai propri interessi*.

20 Sulla falsariga di Trib Trieste 5 ottobre 2006, in *Giur. it.*, 2007, 84, con nota di CENDON, *Sopraffedere all'amministrazione di sostegno? Il problema è che ormai siamo scesi dagli alberi..*, secondo cui: *“qualora l'interessato risulti protetto da una rete familiare e sociale attenta e vigile, non sussistono i presupposti per sottoporre la persona ad amministrazione di sostegno”*.

*l'interessato, alleviandone il carico gestionale*<sup>21</sup>.

Nel decreto in oggetto la beneficiaria, persona nata nel 1921, affetta da disabilità fisica che la costringe tra letto e poltrona, e, dal punto di vista mentale, affetta da demenza in fase iniziale caratterizzata da deficit nell'attenzione e nel calcolo, minimamente disorientata nel tempo e nello spazio, era dotata di modeste esigenze di vita, esigenze che vengono abitualmente assolte dal figlio. In tal situazione personale si è ritenuto insussistente il requisito dell'impossibilità gestionale e reietto il ricorso<sup>22</sup>.

Nell'ampia casistica riguardante situazioni peculiari che hanno giustificato la nomina protettiva si segnalano ulteriori provvedimenti di nomina.

E' stata, ad es., disposta la nomina di un avvocato penalista nei confronti di "*barbone*"<sup>23</sup>.

Nella specie, si tratta di persona cinquantenne di sesso maschile affetta da "*schizofrenia indifferenziata*", persona con alle spalle una lunga storia di ricoveri in ambiente psichiatrico (sin dal 1984) per problemi legati all'abuso alcolico e disturbo di personalità di cluster B. Lo stesso, senza fissa dimora, ha dichiarato di dormire nel parco/giardino del Policlinico e di mangiare alla mensa dell'ospedale. Non avendo possibilità abitative, si avvale del ricovero psichiatrico quale alternativa abitativa temporanea. I medici hanno evidenziato la necessità della prosecuzione del percorso terapeutico- assistenziale con nomina di ADS in grado di tutelare la pensione mensile di € 290, che viene utilizzata per acquisto di bevande alcoliche.

La **ludopatia** o gioco d'azzardo patologico è considerato disturbo mentale dal DSM.

Esso consiste in un comportamento persistente, ricorrente e maladattivo al gioco d'azzardo che compromette le attività personali, familiari o lavorative<sup>24</sup>. Perciò, quindi, in più occasioni, il Tribunale ha nominato ads a persone affette da questa patologia<sup>25</sup>.

Del pari è stato nominato ads a persona affetta da **S.L.A.** o malattia del motoneurone. In particolare, a favore di un ex medico cinquantanovenne operante nell'area fragili, dimessosi dall'ospedale a giugno scorso per il progredire della malattia, in quanto fisicamente menomato.

La persona è giunta in udienza in carrozzina spinta da familiare ed alle domande poste dal giudice ha risposto in modo perfettamente lucido, evidenziando però la propria grave inabilità fisica. Egli ha dichiarato di essere **bloccato nei movimenti corporei fino al collo**, potendo muovere unicamente il collo e la testa, in quanto ormai **tetraplegico**<sup>26</sup>. L'ads è stato nominato, nella persona

---

21 In dottrina, R.ROSSI, op. cit., 33.

22 Trib. Modena 20 febbraio 2014, inedito.

23 Trib. Modena 31 ottobre 2014, inedito.

24 Così si legge in DSM-IV- TR, Milano, 2012, 715.

25 Cfr., ad es., Trib. Modena 1° agosto 2014, inedito.

26 Trib. Modena 27 ottobre 2014, inedito.

della moglie, in quanto il beneficiario non è più in grado di muovere le mani ed apporre la firma.

E' stato accolto ricorso volto alla nomina di ads a favore di ragazzo diciannovenne, ben orientato nel tempo e nello spazio e pienamente consenziente alla misura protettiva, consapevole della sindrome che l'affligge, **sindrome o disturbo di Asperger**, considerata dalla letteratura una forma lieve di autismo<sup>2728</sup>.

E' stato nominato un ads a favore di persona settantacinquenne, **analfabeta**, non in grado di leggere e scrivere, quasi cieca e non in grado di deambulare autonomamente in quanto costretta in carrozzina<sup>29</sup>.

IV **IV. Quanto ai profili procedurali**, si segnalano le seguenti pronunzie.

Anzitutto, con riguardo a profili della legittimazione attiva al ricorso.

E' stato anzitutto ribadita la **natura tassativa** dell'elencazione dei soggetti legittimati a presentare ricorso, quindi non incrementabile con l'interpretazione.

Fatta questa premessa è stato reietto il ricorso avanzato dai **figliastri** del beneficiario in quanto non rientranti nella categoria “*dei parenti entro il quarto grado*” del beneficiario, sul presupposto che “*la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite*” (art. 78 c.c.). Nel caso di specie, il ricorso era stato avanzato dalle figliastre, nate dalla precedente unione dell'attuale coniuge di secondo letto del beneficiario ed il ricorso è stato reietto, con trasmissione degli atti al p.m.sede per l'eventuale assunzione della procedura)<sup>30</sup>.

Analogamente, è stata respinto, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso avanzato dal **Responsabile di Casa protetta**, in quanto soggetto non ricompreso nella nozione di “*responsabile dei servizi sociali e sanitari*” (art. 406, 3° comma, c.c.) ed inoltre perchè il responsabile- ricorrente neppure era persona stabilmente convivente col beneficiario a norma dell'art. 417 c.c.<sup>31</sup>.

L'**audizione del beneficiario** è l'atto essenziale della procedura, in alcun modo surrogabile da equipollenti. Lo stesso va compiuto dal giudice doverosamente e personalmente (“*il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce*”; art. 407, 2° comma, c.c.).

Peraltro, in via del tutto eccezionale, si è ritenuto di potere prescindere dall'audizione, come

---

27 Si legge che: “*la caratteristica fondamentale del disturbo autistico sono la presenza di uno sviluppo notevolmente anomalo o deficiario dell'interazione sociale e dall comunicazione e una notevole ristrettezza del repertorio di attività e di interessi*” (DSM- IV- TR, cit., 86).

28 Trib. Modena 21 dicembre 2013, inedito.

29 Trib. Modena 20 settembre 2014, inedito.

30 Trib. Modena 9 luglio 2014, in *www. Dejure.it*.

31 Trib. Modena 7 luglio 2014, in *www. Dejure.it*.

già opinato in passato<sup>32</sup>, in ipotesi di **reiterato rifiuto del beneficiario a comparire in udienza**. Alla soluzione si è pervenuti argomentando dal disposto affidato all'art. 407, 3° comma, c.c., secondo cui, “*in caso di mancata comparizione il giudice provvede comunque sul ricorso*”<sup>33</sup>.

E' stato ribadito un orientamento già inaugurato da Stanzani<sup>34</sup>, in tema di legittima nomina di **co-amministratore di sostegno**. La nomina viene ammessa, “*alla luce della ratio che presiede il sistema di protezione delle persone prive di autonomia*”, allorchè il familiare più idoneo ad occuparsi della cura ed assistenza della persona non disponga delle competenze specifiche necessarie alla gestione della sfera patrimoniale del beneficiario<sup>35</sup>.

V. L'ufficio (di tutore e) di amministratore di sostegno è tendenzialmente gratuito, tuttavia il g.t. può assegnare un'equa indennità tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione (**art. 379 c.c.**).

Fino a tempi recentissimi la liquidazione dell'equa indennità all'ads professionista costituiva per il giudice un scelta a dir poco arbitraria e per il primo una fonte di malumore.

In un incontro aperto a tutti gli ads, recentemente l'Ufficio ha fornito talune **linee guida** per la liquidazione dell'indennità alla stregua di recenti parametri normativi.

Il quadro normativo di riferimento è mutato in seguito dell'approvazione del nuovo tariffario dei professionisti forensi, di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 (“*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni forensi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247*”).

Un'innovativa disposizione normativa dettata dal regolamento ministeriale appare applicabile alla liquidazione dell'indennità, del professionista amministratore di sostegno: “*per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso*” (**art. 26**).

La previsione sembra ritagliata per la liquidazione dell'equa indennità a norma dell'art. 379 c.c., dato che essa richiama le prestazioni effettuate dal professionista “*in adempimento di un incarico di gestione amministrativa*” (unicamente, pertanto, in funzione di gestione del patrimonio

---

32 Trib. Modena 21 marzo 2005, in *Giur. Merito*, 2005, 753.

33 Trib. Modena 14 ottobre 2014, inedito.

34 Cfr. Trib. Modena 24 ottobre 2005, in *Giur. Merito*, 2005, 67.

35 Trib. Modena 16 giugno 2014, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Siffatta scelta viene ritenuta legittima in dottrina da FAROLFI, op. cit., 189, sempre che sia stata tracciata una netta linea demarcativa delle aree di competenza di ciascun ads.



del disabile, non anche, ed unicamente, laddove l'incarico riguardi la *cura personae* ex art. 405, 4° comma, c.c.) affidatogli dal giudice, qual'è, nella maggior parte dei casi, quello di amministratore di sostegno, deputato all'amministrazione di un patrimonio altrui. In tal caso, la percentuale massima liquidabile ammonta al 5% da calcolarsi sul valore del patrimonio gestito.

Quindi, il richiamato parametro ministeriale (l'art. 26 d.m. cit.) si è ritenuto utilizzabile in funzione della liquidazione dovuta ai sensi dell'art. 379 c.c., posto che quest'ultima disposizione pure essa richiama, quale parametro liquidatorio, “*l'entità del patrimonio*”.

Si è così ritenuto liquidabile l'equo indennizzo in applicazione del seguente tariffario:

in misura percentuale del 5% su un patrimonio fino ad € 50.000;

in percentuale del 4% da € 50.001 ad € 150.000;

in percentuale del 3% da € 150.001 a € 300.000;

del 2% da € 300.001 ad € 500.000;

dell'1% oltre € 500.001 di valore patrimoniale.

Ritenuto che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, in linea di principio, piena capacità di agire per tutti gli atti non richiedenti la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore; ritenuto che l'a.d.s. fornisce al beneficiario uno strumento di ausilio e di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, avendo la massima salvaguardia dell'autodeterminazione della persona in difficoltà, e prestando la massima, decisiva attenzione alla sua sfera volitiva ed alle sue esigenze esistenziali, in conformità al postulato costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana; ritenuto che rientra tra i diritti fondamentali, primari ed insopprimibili, della persona il diritto di **contrarre matrimonio** e di fondare una famiglia, salva la presenza di situazioni eccezionali ex lege militanti in senso contrario; ritenuto che solo alla persona interdetta è vietato contrarre matrimonio: quanto precede ritenuto e premesso, non può l'amministratore di sostegno opporsi al matrimonio di donna, gravata da lieve ritardo mentale o da sintomatologia psicotica con allucinazioni uditive e disabilità nelle competenze sociali e relazionali, qualora essa svolga una pur modesta attività retribuita di lavoro manuale presso terzi, sia da tempo fidanzata con un uomo affetto da ludopatia, ma svolgente anch'esso una pur modesta attività manuale retribuita di lavoro presso terzi, ambedue i fidanzati persistono nel proposito di contrarre tra loro matrimonio, si dichiarino ben consapevoli dei doveri e delle responsabilità matrimoniali, ed, infine, se entrambi possono godere di una camera personale presso l'abitazione dei genitori del fidanzato, tanto più se il sanitario che segue ed assiste la donna abbia assicurato all'amministratore ed al g.t. che per entrambi i soggetti il matrimonio de quo risulterebbe, sul piano terapeutico, una esperienza positiva, data anche la tenuità delle patologie che li affliggono. (Trib. Mo 18.2.2013)